

MINISTERO
DELL'INTERNO

A F F I D A M E N T O della CITTAT di TORINO al R.T.I.: MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (Capogruppo) / M.I.T. s.r.l. (Mandante) per l'esecuzione di **OPERE IN VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I** DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI AREA OVEST - PNRR - MISURA M5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - PIU' AZIONE A 33. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

Importo dell'affidamento: Euro 30.847,46 IVA esclusa.

CUP C17H22000090006 CIG ACCORDO QUADRO 9424742722 CIG SPECIFICO A01CB8886A.

Con la presente privata scrittura, non autenticata, in duplice originale, tra la CITTAT di TORINO, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica Ing. Emanuele PENNAZIO e domiciliato per la carica in Torino, Via Antonio Bazzi n. 4, a norma del Vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 411 approvato con deliberazione C.C. n. 730 del 2 dicembre 2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024 e il Sig. Ing. Alessandro SCARINGELLA in qualità di Procuratore Speciale come da atto a rogito Notaio Gianluca AGOSTO del 31/07/2019 Rep. n. 4135/3344, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Torino - DPII in data 1 agosto 2019 al n. 9514 serie 1T, dell'impresa MATTIODA PIERINO & FIGLI SPA con sede legale in Cuorgnè (TO), Località Bandone n. 1/G, Codice fiscale e Partita IVA 00476210018, capitale sociale € 10.000.000,00, numero di iscrizione

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00014056 del 09/10/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-148.nd

00476210018 nel Registro delle Imprese di Torino, che agisce, giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio Dottor Maurizio Gallo-Orsi in Torino, Rep. 47362/racc. 23545 in data 7 settembre 2023, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

Impresa M.I.T. S.r.l., con sede in Nichelino (TO), via Calatafimi, n. 25; come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune; in esecuzione della determinazione dirigenziale di affidamento Atto n. DD 5280 del 4 settembre 2025, esecutiva in pari data; ottemperati gli obblighi previsti dall'art. 83 comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La CITTÀ di TORINO, come sopra rappresentata, affida al R.T.I.: MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (Capogruppo) / M.I.T. s.r.l. (Mandante) l'esecuzione delle OPERE IN VARIANTE IN CORSO D'OPERA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI AREA OVEST - PNRR - MISURA M5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - PIU' AZIONE A 33 ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 2

Il R.T.I. assuntore, in persona di chi sopra, nell'accettare detto affidamento si obbliga ad eseguirlo secondo le disposizioni della Città di Torino, alle medesime condizioni del contratto principale Rep. n. 83

del 6 dicembre 2023, come risulta dal progetto delle opere in variante approvato con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 5280 del 4 settembre 2025, esecutiva in pari data, dall'atto di sottomissione del 6 agosto 2025, nonché sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni tutte contenute e richiamate nella Determinazione Dirigenziale suddetta, nel capitolato speciale d'appalto e relativo schema di contratto, precedentemente approvati, che il R.T.I. stesso dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e qui specificatamente approva, ai sensi anche dell'art. 1341 del Codice Civile.

La restante documentazione relativa all'affidamento è custodita agli atti del Servizio Edilizia Scolastica e costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 3 - Norme particolari

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. In particolare si specifica più nel dettaglio:

- a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

L'Aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico, nonché agli obblighi specifici del DNSH previsti per la Misura/Intervento di riferimento e che l'attività oggetto del contratto non rientra nelle categorie elencate a pag. 28 delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori del Mef del 11.08.2022.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all'art. 18 del Contratto Specifico Rep. n. 86 del 06.12.2023 e, nel caso non vengano fornite apposite dichiarazioni in merito all'assolvimento di tali oneri per ciascun SAL da parte dell'aggiudicatario, non si potrà procedere al relativo pagamento.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l'Aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo

47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 18 e l'art. 20 del Contratto Specifico Rep. n. 83 del 6 dicembre 2023.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento

degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 18 e l'art. 20 del Contratto Specifico Rep. n. 83 del 6 dicembre 2023.

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare la quota di cui al bando/ disciplinare di gara per la quale ha assunto espresso impegno delle nuove assunzioni destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) sia all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 18 e l'art. 20 del Contratto Specifico Rep. n. 83 del 6 dicembre 2023.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e

recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione della documentazione probatoria pertinente al fine della sua relativa imputazione nel sistema informatico.

e) Obbligo specifico del PNRR al rispetto di quanto previsto in materia di disabilità

L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare i principi previsti dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/02/2022 pubblicata in G.U. n°74 del 29/03/2022 - Serie generale - per quel che concerne le riforme e misure in materia di disabilità, in attuazione della legge 227/2021.

ART. 4

Il presente affidamento è assunto ai prezzi di cui alla succitata

determinazione dirigenziale, per un importo complessivo di Euro 30.847,46 IVA esclusa, al netto del ribasso del 17,027%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'I.V.A., per cui si chiede che l'imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 5

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.

I pagamenti all'impresa affidataria, nei termini e con le modalità previsti dal contratto principale, verranno effettuati dal Comune di Torino, tramite la Civica Tesoreria.

L'impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Città di Torino degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto d'appalto.

Il R.T.I. affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Città di Torino ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del

Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento di proprie controparti circa i suddetti obblighi.

ART. 6

Il R.T.I. assuntore, ai sensi dell'art. 30 del Vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città n. 411, ha prestato cauzione definitiva di € 2.100,96 pari al 17,027% dell'importo contrattuale delle opere in variante (ridotta del 50% ai sensi art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre 20% per possesso certificazione UNI EN ISO 14001), mediante appendice n. 211394716 del 8 ottobre 2025 alla Polizza Fidejussoria n. 505622187 emessa dalla Società Allianz spa, il cui svincolo sarà concesso in osservanza della normativa vigente in materia di LL.PP.

ART. 7

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Torino. ET esclusa la competenza arbitrale.

ART. 8

Spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'Assidatario.

Per quanto non è contemplato dal presente contratto e dagli atti sopra richiamati, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti di settore attualmente in vigore.

ART. 9

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali.

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta dall'aggiudicatario ex art.3 DPR 642/1972 mediante F24 n. B0326830450160925 2081599 del 16 settembre 2025.

Torino, 9 ottobre 2025

IL R.TI.

MATTIODA Pierino & Figli S.p.A.

/M.I.T. s.r.l.

(Ing. Alessandro SCARINGELLA)

IL DIRIGENTE

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

(Ing. Emanuele PENNAZIO)